

Al Dirigente del Settore  
Servizi di Promozione Sociale,  
Sanità, Cimiteri  
del Comune di Pavia  
fax n° 0382/399517  
pec [protocollo@pec.comune.pavia.it](mailto:protocollo@pec.comune.pavia.it)

### LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Il/La sottoscritt \_ nat \_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
con qualifica/competenza professionale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

avendo in corso un procedimento ai sensi dell'art.  
\_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e **volendo proporre**, con il patrocinio del proprio legale , Avvocato \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ ,  
secondo le previsioni normative, **lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità**, della durata presumibile di  
mesi / giorni \_\_\_\_\_

### CHIEDE

**di poterlo effettuare in uno degli ambiti previsti da codesto Comune**, in linea con le disposizioni di legge e in attuazione della convenzione stipulata con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia, anche d'intesa, per quanto attiene gli aspetti espressamente connessi al "lavoro di pubblica utilità", con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pavia.

Il sottoscritto si rende disponibile, in particolare, a svolgere l' attività di cui sopra mettendo a disposizione:

- le proprie competenze umane / professionali \_\_\_\_\_  
e motivazioni \_\_\_\_\_
- le seguenti fasce orarie \_\_\_\_\_
- nei seguenti giorni della settimana \_\_\_\_\_
- altro \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il/L\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ rimane in attesa di ricevere attestazione comprovante sia la possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità che le modalità relative, onde produrla nell'ambito del procedimento prima indicato.

Nel contempo, autorizza il Comune di Pavia, oltre che l'Ufficio E.P.E., al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda, per tutto quanto necessario allo svolgimento dell'attività in oggetto.

data

Firma

#### PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SUL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

- Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , all'Art. 54 - Lavoro di pubblica utilità:
  1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.
  2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
  3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
  4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
  5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
  
- Decreto ministeriale 26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274: "Il lavoro di pubblica utilità, consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274, ha ad oggetto:
  - a. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  - b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  - c. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e fauna e prevenzione del randagismo degli animali;
  - d. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;e altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
  
- L'art. 9 bis dell' art 186 Codice della Strada e l'art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come

modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Tale istituto, porta un'immediata utilità alla collettività, e dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, ma è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);

3) a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.